MULTISERVIZI CAERITE SPA - UNIPERSONALE
CON SOCIO UNICO COMUNE DI CERVETERI

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELLA MULTISERVIZI CAERITE SPA

Il giorno 28.5.18 fra il Direttore Generale Prof. Alberto Manelli per la parte datoriale ed i sig.ri Cremisini Andrea, Linardi Giovanni e Pascale Fernando per la RSA/RSU ed il sig. Fausto Quattrini per la FILCAMS-CGIL
e la d.ssa Giovanna Catizone per la FISASCAT-CISL

SI CONCORDA

quanto segue:

ARTICOLO 1 - APPLICABILITA' DEL CONTRATTO
Il presente contratto integrativo aziendale di lavoro – di seguito CIA - si applica a tutti i lavoratori che operano presso il Servizio Farmaceutico della Multiservizi Caerite Spa e, per quanto compatibile, a tutti i dipendenti ai quali viene applicato il CCNL - ASSOFARM.

ARTICOLO 2 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dal 1.01.2018 e avrà durata fino al 31.12.2020.
Continua ad applicarsi oltre la scadenza prefissata e fino al rinnovo successivo.

ARTICOLO 3 - DIRITTI ACQUISITI E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Conformemente a quanto disposto nelle premesse del CCNL-ASSOFARM 2013-2015 PUNTO 1 , in osservanza a quanto prescritto dall'art. 3 del medesimo contratto ed in riferimento ai precedenti contratti integrativi:
1) Accordo decentrato del 6.11.2002
2) Contratto integrativo aziendale 2003-2004
3) Contratto integrativo 2005-2008 del 19 settembre 2005
4) Contratto integrativo aziendale 2010-2012 del 24 agosto 2010
5) Contratto Integrativo aziendale 2014-2015 del 5 giugno 2014

si stabilisce quanto segue:

- I dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 31.12.2012 conservano la retribuzione ordinaria globale maturata a quella data, comprensiva delle voci analitiche alla stessa data presenti nel prospetto paga. Tali condizioni retributive di miglior favore saranno corrisposte al dipendente come assegni 'ad personam', non riassorbili (art. 3, terzo comma del CCNL)
e sono da ritenersi diritti acquisiti non rinegoziabili. Gli eventuali adeguamenti retributivi, disposti dalla contrattazione collettiva nazionale e/o aziendale, andranno a modificare esclusivamente la corrispondente voce descritta nel prospetto paga dei predetti dipendenti, qualora coincidente: retribuzione base, scatti anzianità, indennità quadri, etc etc.
In conformità a quanto previsto dal CCNL-ASSOFARM 2013, art. 12 bis comma 4 lettera a), l'Azienda riconosce a tutti i dipendenti a tempo indeterminato assunti anteriormente al 1 gennaio 2013 una riduzione strutturale dell'orario di lavoro a 38 ore settimanali.

In conseguenza di ciò ed in conformità ai diritti acquisiti dai dipendenti di cui trattasi, legittimamente riconosciuti dal CCNL-ASSOFARM 2013, i parametri legati a tale orario di lavoro(retribuzione oraria, retribuzione giornaliera, 'divisori', etc.) rimangono cristallizzati nei meccanismi precedenti alla vigenza del nuovo CCNL-ASSOFARM 2013.
- I dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.2012 hanno diritto a 29 giorni lavorativi di ferie per anno.
- I dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.2012 hanno diritto a n. 24 ore di permesso retribuito per anno. I dipendenti in servizio alla data del 31.12.2012 e che provengono dai ruoli del comune di Cerveteri hanno diritto a ulteriori 26 ore di permesso retribuito per anno. I dipendenti provenienti dai ruoli del comune hanno inoltre diritto ad una retribuzione supplementare, da corrispondersi nella mensilità di gennaio di ciascun anno, di importo equivalente a numero 24 ore di retribuzione oraria riferita al mese precedente. La retribuzione supplementare di cui sopra viene erogata nel mese di gennaio, ma si matura nell'anno precedente e dovrà comunque corrispondersi, per i dodicesimi spettanti, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 4 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO. PERMESSI E FERIE
L'orario di lavoro dei dipendenti viene svolto in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del vigente CCNL-ASSOFARM ed in base ad accordi aziendali, anche successivi al presente contratto. Il limite minimo e massimo dell'orario di lavoro settimanale non può essere superato.
I turni di lavoro vengono predisposti dall'azienda per un arco temporale non inferiore a una settimane e non superiore alle due settimane, salvo i casi di comprovata necessità.

ARTICOLO 5 - INDUMENTI DI LAVORO E RELATIVA INDENNITA'
La Multiservizi Caerite Spa fornisce gli indumenti di lavoro ai dipendenti; corrisponde inoltre ai medesimi dipendenti, nella mensilità di gennaio di ciascun anno, una indennità non imponibile di euro 80,00 quale rimborso per la manutenzione dell'abbigliamento di cui sopra.

ARTICOLO 6 – Ai farmacisti che prestano servizio di guardia farmaceutico, al di fuori dell'orario di servizio, spetta un compenso onnicomprensivo per ogni ora di reperibilità. Il compenso di cui trattasi è fermo, nel suo importo, dal oltre 15 anni.
Deve esser necessariamente rivalutato, a causa dei costi non più attuali.
La reperibilità sarà retribuita con euro 2,00 per ogni ora prestata nei giorni feriali e con euro 3,50 nei giorni festivi.

ARTICOLO 7 – INDENNITA' FESTIVITA' SPECIALI
I dipendenti che prestano attività lavorativa nei giorni di:
1 Gennaio, Pasqua, 1 Maggio, 15 Agosto, 25 e 26 Dicembre.
Hanno diritto, oltre alla specifica retribuzione contrattuale, ad un compenso supplementare di euro 50,00, rapportate ad un turno di servizio di 8 ore; turni di servizio di orario inferiore hanno indennità proporzionale.

ARTICOLO 8 – SERVIZIO MENSA
Il servizio mensa, espressamente previsto dall'art. 28 del vigente CCNL-ASSOFARM, deve esser fornito dall'Azienda. Qualora l'Azienda non intenda fornire il servizio, tramite proprie strutture o per il tramite di servizi convenzionati, corrisponderà a tutti i dipendenti, mensilmente, un ticket per ogni giorno di presenza in servizio, dal 1° gennaio 2018
L'importo del ticket è di euro 5,29 per tutti i dipendenti il cui orario di lavoro settimanale contrattuale non sia inferiore a 38 ore settimanali. A tutti gli altri dipendenti, con orario di

lavoro inferiore alle predette 38 ore, sarà corrisposto un ticket di importo direttamente proporzionale al loro orario di lavoro (38 : 7 = orario settimanale : X), con arrotondamento ai 10 centesimi superiori.
Dal 1 gennaio 2019 l'importo di cui al comma precedente, con le medesime condizioni di cui al comma stesso ed al precedente, viene adeguato ad euro 6,30.
Dal 1 gennaio 2020 l'importo del ticket è ulteriormente adeguato ad euro 7,00, sempre in costanza delle condizioni e specifiche innanzi descritte.
L'istituto, di cui al presente articolo, si applica a tutti i dipendenti a tempo indeterminato. Si applica comunque ai dipendenti a tempo determinato, il cui contratto sia perlomeno pari a mesi 6.
E' facoltà dell'Azienda estendere il ticket a tutti i dipendenti con contratto ASSOFARM, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 9 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ED ECM
La Multiservizi Caerite Spa promuove l'aggiornamento professionale dei dipendenti.
Nell'intento di agevolare la formazione dei medesimi ed in particolar modo quella degli operatori sanitari, l'Azienda riconosce a tutti i lavoratori permessi per il loro aggiornamento professionale.
I farmacisti usufruiscono, per ogni anno solare, di n. 30 ore di permesso per assolvere il proprio obbligo di aggiornamento professionale, obbligatorio per disposizioni di legge.
Agli altri dipendenti della Società vengono concesse 4 ore di permesso per anno, per partecipare a convegni di interesse per il proprio profilo professionale.
I benefici di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai dipendenti a tempo indeterminato.

ARTICOLO 10– TARIFFAZIONE DELLE RICETTE
A decorrere dal 1 gennaio 2018, per l'espletamento del servizio di tariffazione delle ricette, la Società corrisponde ai dipendenti un importo di euro 0,06 per ogni ricetta tariffata ed inviata alla ASL per il rimborso. Importo corrisposto per l'anno 2017: euro 0.07 per ricetta.
Dal 1 gennaio 2019 il corrispettivo da devolvere agli aventi diritto si riduce ad euro 0,045 per ricetta.
Dal 1 gennaio 2020 il corrispettivo si riduce ulteriormente ad euro 0,035 per ricetta
L'importo totale è distribuito in parti uguali, senza distinzioni di inquadramento professionale, ai soli dipendenti che prestano servizio continuativo presso le farmacie, in misura proporzionale al proprio orario di lavoro e con riduzioni corrispondenti per ogni mese continuativo di assenza dal servizio per qualunque causa.
Il predetto compenso è previsto per i soli dipendenti a tempo indeterminato.
Le spettanze vengono erogate ai dipendenti con la mensilità di febbraio di ogni anno

ARTICOLO 11 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI. INDENNITA' SOSTITUTIVA.
I dipendenti in servizio alla data del 31.12.2012 hanno diritto al preavviso ed alla indennità sostitutiva nella misura già MATURATA alla data di cui trattasi, secondo la normativa vigente alla data medesima.

ARTICOLO 12 – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E VALUTAZIONI PERIODICHE.
La Società si dichiara disponibile alla valutazione delle proposte di avanzamento del personale dipendente.

Al completamento del previsto corso formativo la Direzione Aziendale della Multiservizi procederà ad una valutazione comparativa dei dipendenti e procederà ad un eventuale nuovo inquadramento professionale.

ARTICOLO 13 – INCENTIVO PER LA MAGGIORE PRODUTTIVITA'
Le parti, datore di lavoro ed RSA/RSU (eventualmente assistite dalle OO.SS territoriali), definiscono annualmente, improrogabilmente entro la fine di marzo di ciascun anno, gli obiettivi da raggiungere per l'erogazione del premio ai dipendenti e la relativa quantificazione.
Gli obiettivi che il datore di lavoro propone debbono esser realistici e compatibili con le situazioni contingenti.

ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO E TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORO SERALE

La Società riconosce a tutti i dipendenti che effettuano lavoro straordinario festivo il trattamento retributivo previsto dall'art. 22 del vigente CCNL-ASSOFAR (magg. 30%), oltre all'indennità festiva nella misura già in godimento con le specifiche aliquote previgenti al 1.01.2013.
Il trattamento economico del lavoro ordinario feriale, oltre le ore 20,00 e precedente alle ore 8,30, avrà un incremento orario del 15% sulla retribuzione oraria ordinaria.
In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del vigente CCNL-ASSOFARM,
tutti i dipendenti sono tenuti a prestare servizio nelle farmacie, quando le stesse siano aperte al pubblico per servizio di guardia farmaceutica.
Qualora l'Azienda intenda, per proprie scelte commerciali, procedere all'apertura delle farmacie, anche in assenza di obbligo normativo, l'ufficio
che predispone i turni di servizio deve, necessariamente, tener conto della disponibilità dei lavoratori alla prestazione del servizio straordinario festivo.
Qualora non ci fossero sufficienti lavoratori disponibili per l'espletamento dei servizi supplementari disposti dall'Azienda, sarà necessario un ulteriore accordo sindacale per la ricerca della migliore soluzione, anche mediante incentivazione.
Rimane fermo il diritto del lavoratore, contemplato dallo stesso art. 22 su citato, a godere del riposo compensativo.

ARTICOLO 15- ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
La parte datoriale garantisce l'assistenza sanitaria integrativa, con le modalità previste dal vigente CCNL-ASSOFARM, con la inclusione di tutto il personale al quale è applicato il predetto contratto, quadri inclusi.

ARTICOLO 16 - ANTICIPO DEL TFR
La Società si dichiara disponibile ad esaminare eventuali richieste di un 2° anticipo del TFR spettante al dipendente, compatibilmente alle risorse finanziarie della Società medesima.

ARTICOLO 17 – RELAZIONI SINDACALI
Le parti s'incontreranno, entro il mese di marzo di ogni anno, per una verifica del presente accordo e per una valutazione condivisa sull'andamento gestionale del servizio farmaceutico, anche in riferimento all'organizzazione del lavoro.

Cerveteri 28.5.2018

Letto, confermato, approvato e sottoscritto:

il datore di lavoro | per la RSA/RSU | per le OO.SS territoriali